



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
 U.O. VIGILANZA CACCIA PESCA e FORESTAZIONE

CALENDARIO ITTICO 2010

(NB: le disposizioni di seguito elencate non sostituiscono la normativa vigente, ma ne costituiscono una sintesi orientativa e parziale.)

ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE (L.R. N. 23/78)

- E' consentito a tutti coloro che siano in possesso della licenza di pesca in corso di validità ed in regola con i versamenti regionali. Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente.
- Nelle zone classificate "D", i pescatori che intendono esercitare la pesca devono munirsi anche del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi. Tali tesserini vanno richiesti ai Comuni ove scorrono acque classificate in Zona "D", che si possono avvalere per il loro rilascio anche delle Associazioni piscatorie. (Del. Reg. N. 336/94)

ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA (R.R. 16.08.1993 N. 29)

- 1 Pesca nelle zone classificate "A". E' consentita con l'uso dei seguenti attrezzi e modalità:
 - a) da 1 a 3 canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di mt. 10, e ciascuna armata con non più di 3 ami;
 - b) 1 bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
 - c) 1 mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;
 - d) 1 lenza a mano, con 1 o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
 - e) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.;
 - f) dirlindana o piacentina: (rete a bilancia montata su natante);
 - g) bilancione fisso: previa autorizzazione della Provincia.

- 2 Pesca nelle zone classificate "B". E' consentita con l'uso dei seguenti attrezzi e modalità:
 - a) da 1 a 3 canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di 3 ami, collocate entro uno spazio di mt. 10;
 - b) 1 bilancella con lato massimo della rete di mt. 1,50 montata su un palo di manovra la cui lunghezza non può superare i mt. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10; Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.
 - c) 1 mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;

d) da 1 a 3 lenze a mano, con non più di 3 ami ciascuna;

3 Pesca nelle zone classificate "C":

Ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con 1 canna armata con amo, con o senza mulinello. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di 3 ami.

4 Pesca nelle zone classificate "D":

E' consentito l'uso di:

- a) 1 canna con o senza mulinello, munita di non più di 1 amo, usata con esca naturale o artificiale;
- b) 1 canna con o senza mulinello, munita di non più di 3 ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
- c) una canna con mulinello munita di 1 ancoretta usata con esca "artificiale".

Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, ed è vietato ogni tipo di pasturazione.

5 Pesca nelle "acque di bonifica"

Valgono i medesimi regolamenti previsti per le zone omogenee B e C e gli attrezzi vanno usati solo da riva.

PERIODI DI PESCA (R.R. 16.08.1993 N. 29)

- Nelle zone classificate "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo.
- In tutte le acque interne provinciali è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche, di crostacei e di anfibi nei periodi sotto riportati:

SPECIE ITTICA	PERIODO DI DIVIETO (GIORNO / MESE)
Barbo (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	1/4 - 31/5
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15/5 - 30/6
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>)	15/3 - 30/6
Cheppia o Alosa (<i>Alosa fallax</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Gambero di fiume (<i>Austropotmobius italicus</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Ghiozzo padano (<i>Padogobius martensii</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Granchio di fiume (<i>Potamon fluviatile</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	15/12 - 15/4
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1/4 - 31/5
Rane verdi (<i>Rana sp.</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Scazzone (<i>Cottus gobio</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno
Storione ladano (<i>Huso huso</i>)	1/1 - 31/12 di ogni anno

Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	1/10 – 31/5
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15/5 – 30/6
Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 della ultima domenica di marzo
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	15/3 - 30/6

Le specie ittiche non menzionate in tabella non godono di alcun periodo di divieto di pesca

CAUSA EVENTI ALLUVIONALI DELL'INVERNO 2009-2010, IN DEROGA AI PERIODI DI PESCA SOPRA RIPORTATI ED ESCLUSIVAMENTE NELLE ACQUE DI CATEGORIA "D" SOTTO ELENcate, L'APERTURA DELLA STAGIONE DI PESCA È POSTICIPATA A DOMENICA 2 MAGGIO 2010:

- Torrente Liocca, tutto il bacino compreso affluenti sino alle origini;
- Torrente Enza dalla confluenza con il Rio Liocca, compreso affluenti, sino alle origini;
- Fiume Secchia a monte del Ponte del Bosco, tutto il bacino compreso affluenti sino alle origini;
- Torrente Riarbero, dal Ponte della Pietra tutto il bacino compreso affluenti sino alle origini;
- Torrente Ozola, dalla diga di Presa Alta, tutto il bacino compreso affluenti, sino alle origini;
- Torrente Rio Re e Torrente Rossendola, dai ponti della Strada Prov. Vaglie-Ligonchio, tutto il bacino compreso affluenti sino alle origini;
- Torrente Secchiello, dalla prima briglia a monte del Ponte della Governara, tutto il bacino compreso affluenti sino alle origini;
- Torrente Dolo, a monte del ponte sulla Strada prov. Civago-Piandelagotti, tutto il bacino idrografico compreso gli affluenti sino alle origini

DIVIETI (Art. 17 L.R. N. 11/93)

Sono vietate:

- a. la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
- b. la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;
- c. la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite;
- d. la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;
- e. la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;
- f. la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;
- g. la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
- h. la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.

E' fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

ORARI DI ESERCIZIO DELLA PESCA (D.G.R. N. 3544/93)

L'esercizio della pesca nelle acque interne delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto per le singole specie, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7 alle ore 18;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5 alle ore 19;
- c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4 alle ore 20;
- d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4 alle ore 21;
- e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5 alle ore 19;
- f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 18.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pescegatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.

Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pescegatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone.

Per quanto riguarda la pesca con la tecnica del "carp fishing", in deroga agli orari sopramenzionati, valgono le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta provinciale n. 158 del 2007 consultabile sul sito internet della Provincia di RE.

Misure minime per i pesci di cui è consentita la cattura

- In tutte le acque provinciali è vietata la detenzione di esemplari di fauna ittica con lunghezza totale in cm inferiore a quella sotto indicata

SPECIE ITTICA	MISURA MINIMA (cm)
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	30
Barbo comune (<i>Barbus barbus</i>)	16
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	16
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	20
Ghiozzo go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	12
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	60
Muggini (<i>Liza ramado</i> , <i>Liza saliens</i> , <i>Liza aurata</i> , <i>Chelon labrosus</i>)	20
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	16
Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	16
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	18
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	25
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	28
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30

Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	22 cm; 25 cm nelle ZRSP della zona "D"; 30 cm nella "Zona Trofeo" del Fiume Secchia
--	---

Le specie ittiche non menzionate in tabella non godono di misura minima

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela (procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza).
- La rescissione della lenza è obbligatoria in caso di cattura di salmonidi.
- E' consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esca di tipo artificiale.
- E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E LIMITI QUANTITATIVI

- Divieto di asporto vivo dai luoghi di pesca del Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*)
- La pesca nei laghi Calamone, Monte Acuto, Cerretano, Pranda, Scuro e Le Gore apre il 1° maggio. Nei suddetti laghi è vietata la pesca con il pesce vivo. E' consentita la cattura e la detenzione di massimo cinque trote di 22 cm.
- Nel Lago dei Pini, in Comune di Casina, è vietato l'utilizzo e la detenzione della larva di mosca carnaria.
- La pesca ai salmonidi è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore.
- La pesca dei timallidi è limitata, nella giornata, a non più di 2 esemplari per pescatore.
- Ai fini di controllo e statistici, le catture di salmonidi e di timallidi devono essere immediatamente annotate sull'apposito tesserino, che deve essere utilizzato nelle zone classificate "D" norma dell'art. 16, comma terzo della L.R. 11/93.
- Limite quantitativo di pesca per il **Vairone** (*Leuciscus souffia*) fissato in cinquanta (50) esemplari al giorno per pescatore, in tutte le acque provinciali.
- Limite di cattura di un solo esemplare di **Luccio** (*Esox lucius*) e di **Tinca** (*Tinca tinca*) al giorno per pescatore, di misura non inferiore a 60 cm (Luccio) e 30 cm (Tinca).
- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sottoindicate:
 - **ZONA "A"** Kg 7
 - **ZONA "B"** Kg 4 in tutte le acque
 - **ZONA "C" e "D"** Kg 3 (compresi i salmonidi e i timallidi)

E' fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato. Gli esemplari appartenenti a specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.

- Il limite quantitativo di detenzione e di uso **delle esche e delle pasture** è fissato nelle quantità sotto indicate:
 - **ZONA "A"** Kg 7 nelle acque fluenti; Kg 5 nelle acque di bonifica.
 - **ZONA "B"** Kg 4 in tutte le acque.
 - **ZONA "C"** Kg 1 in tutte le acque.
 - **ZONA "D"** Nessuna pasturazione è consentita.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA (Z.R.F.) (Art. 12 L.R. N. 11/93)

Acque di categoria "A" e "B" e acque di bonifica

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal ponte Pascolone al ponte della strada Vittoria.

Comune di Campegine

- Canale di Risalita, dal ponte di via Volontari della Libertà allo sbarramento Saracchi;
- Canale di Risalita, dal Ponte di Via Casetto a monte, fino all'impianto di sollevamento del Bacino Valle Re.

Canali di scarico dei Fontanili di Corte Valle Re

- Nella Zona di Valle Re compresa fra l'Invergiaga, il Fossone Monsignore, l'Autostrada del Sole ed il Cavo Cava, è fatto divieto assoluto di pesca con qualsiasi attrezzo.

Comune di Rubiera

- Nelle Casse di Espansione del F. Secchia, in acque di categoria B, è vietata la pesca a tutte le specie ittiche lungo le sponde degli isolotti. Negli invasi posti a sud della ex strada camionabile è vietata la pesca oltre le boe di demarcazione poste a trenta metri dalla sponda;
- F. Secchia in acque di categoria B, all'altezza delle casse di espansione, da 50 metri a valle a 50 metri a monte della traversa, da 50 metri a monte a 50 metri a valle dal ponte dei Boccalotti e da 50 metri a valle del manufatto della ferrovia Milano-Bologna, a monte fino al metanodotto SNAM.

Acque di categoria "C" e "D":

Comune di Castellarano

- F. Secchia, da 100 m a valle a 50 m a monte del ponte della Veggia;
- F. Secchia, da 50 m a valle a 50 m a monte della diga di Castellarano;
- F. Secchia, località Ancora, da 100 m a valle dello sbarramento al ponte nuovo della tangenziale per Sassuolo.

Comune di S. Polo D'Enza

- Canale di S.Polo, dalla località Cornacchia a monte fino a S.Polo.

Comuni di Toano – Carpineti

- F. Secchia, dal ponte Colombaia a ponte Cavola.

Comune di Carpineti

- T. Tresinaro, dalla briglia sita in località "Lanterna" al ponte "Delle Vene".

Comune di Casina

- T. Crostolo, dal ponte sulla strada per Cologno al ponte in località La Bettola;
- Fosso della Culada, dalla foce nel T. Crostolo alle origini;

Comune di Vetto D'Enza

- Rio Tassarò, dal ponte sulla Strada Comunale "Scalucchia – Crovara" alle origini;
- Rio Volvota, dalla foce nel Rio Tassarò in località Mulinaccio, alle origini.

Comune di Castelnovo Monti

- Rio Spirola, dalla foce nel F. Secchia alle origini;
- Rio Maillo, dalla confluenza del Rio di Villaberza fino a 300 m a valle;
- Rio Villaberza, dalla confluenza con il Rio Maillo al ponte della strada comunale Castelnovo Monti – Villaberza in località Fontanabona.

Comune di Collagna

- Rio Acquabona, dalla foce nel fiume Secchia alle origini;
- Rio Barco, dalla foce nel F. Secchia alle origini;
- T. Riarbero in località Ferriere, da 50 metri a monte fino a 100 m a valle della scala di risalita;

Comune di Ligonchio

- Canale della Pedrina, dalla foce nel T. Ozola alle origini;
- Rio Ozoletta, dal ponte di Casalino alle origini;
- Rio Samagna, dalla foce nel Rio Ozoletta alle origini;
- Rio Guadarolo, dalla presa dell'Enel a monte fino alle origini;
- T. Ozola, dalla seconda briglia a valle del ponte della strada per la Bargetana, in località "Forcone", alle origini, compresi, gli affluenti ed il Lago della Bargetana.

Comune di Busana

- T. Talada (Rio Gorgone), dalla foce alle origini;
- T. Casalecchio (Rio Frassinèdolo), dalla foce nel T. Talada alle origini;

Comune di Ramiseto

- Rio Scuro, dalla foce nel T. Liocca alle origini.
- Rio Varvilla, dalla foce nel Rio Selettola alle origini, affluenti compresi.

Comune di Villa Minozzo

- Fonti di Poiano, dalla foce nel F. Secchia alle sorgenti;
- T. Prampola, dal ponte Pioppa, sulla S.P.9 per Civago, alle origini;
- Rio Arati, dalla strada per Pianvallese alle origini;
- Rio Torlo, dal ponte della Segheria Abetina Reale alle origini;
- Rio Spezie, dalla confluenza con Rio Candia alle origini;
- Rio Rumale, dalla strada Roncofrapano – Civago alle origini;
- T. Dolo, 50 m a valle e 50 m a monte della scala di risalita in località ponte delle Volpi (SP 61);
- T. Dolo, dal Ponte del Mulino a valle di Civago, a monte fino al Ponte di Sasso;
- Riaccio delle Forbici, dalla confluenza nel T. Dolo alle origini, affluenti compresi;
- Fosso Pra Gherardo, dalla confluenza nel Rio Lama alle origini.
- T. Lucola, dalla Strada Provinciale “Ligonchio-Villa Minozzo” alle origini (SP 59).

ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE (Z.P.I.) (Art. 12 L.R. N. 11/93)

Acque categoria “C”:

Comuni di Casina – Canossa

- T. Campola, dal ponte della strada di Votigno alle origini, affluenti compresi.

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (Z.R.S.P.) (Art. 13 L.R. N. 11/93)

Acque di categoria “C”:

- Nel **Bacino di Gazzano Fontanaluccia** (Comune di Villa Minozzo) la pesca è consentita dalle ore 5 dell'ultima domenica di marzo alle ore 19 della prima domenica di ottobre.
- Nel **T. Tresinaro**, dal ponte della Chiesa di Viano alle sorgenti, compreso gli affluenti (Comuni di Viano/Carpineti/Baiso), e nel **T. Enza**, dal ponte del Pomello alla confluenza con il T. Cedra, (Comuni di Vetto/Ramiseto), la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre. Divieto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.
- Nel **Fiume Secchia**, nel tratto da Ponte Gatta alla confluenza del Rio delle Fonti di Poiano, (limite inferiore della zona D) è possibile organizzare ed effettuare gare di pesca alla trota con immissione controllata di trote fario. Al di fuori delle manifestazioni agonistiche la pesca in questo tratto è consentita tutto l'anno con obbligo del rilascio del pescato (vige il **regime di pesca No Kill**). E' obbligatorio l'utilizzo di amo/i singolo/i senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che artificiali. Divieto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Acque di categoria “D”:

- Nel **T. Ozola** a monte della Presa ENEL della Centrale di Predare (affluenti compresi), fino alla seconda briglia sita a valle del ponte della strada per la Bargetana (a monte del Bacino di Presa Alta), Comune di Ligonchio;
- nel **T. Dolo** dal ponte di sasso della S.P. 9 “Civago-Pian dei Lagotti”, a monte, fino alle origini (affluenti compresi);
- nel **Rio Piella** dalla strada per Pian Vallese alle origini, Comune di Villa Minozzo;
- nel **T. Liocca** (esclusa la Zona No Kill).
- Nel **T. Enza** a monte della confluenza con il T. Liocca, fino alle origini:

e' consentita la cattura di un massimo di tre (3) esemplari di trota fario di misura minima non inferiore a 25 cm di lunghezza totale. Inoltre è obbligatorio l'impiego dell'amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, anche per le esche artificiali (è fatta salva la possibilità di utilizzo di tre artificiali per lenza).

- **Esclusivamente nel Canale Cerretano**, nel tratto compreso tra il Lago del Cerreto e il Lago Pranda, affluenti compresi, la pesca è consentita dal 1° maggio fino alla prima domenica di ottobre. E' permessa la cattura e la detenzione di cinque trote fario di misura minima di 22 cm.
- **Nel Torrente Enza dal limite inferiore della Zona D (Ponte di Selvanizza) alle origini è consentita la pesca esclusivamente con amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, sia con esche naturali che artificiali.**

ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO (“NO KILL”) e PESCA CON SOLE ESCHE ARTIFICIALI

Acque di categoria “C”:

- Nel **T.Enza** dalla confluenza, a monte, con il T.Cedra alla prima briglia a valle;

Acque di categoria “D”:

- Nel **F. Secchia**, dalla S.P. 91 Collagna-Vaglie a monte fino a Ponte Bosco (a valle della confluenza con il Torrente Biola);
- Nel **T. Ozola** nel tratto compreso tra la diga di Presa Alta e duecento metri a valle del ponte S.P.93 Ligonchio –Villaminozzo;
- Nel **T. Riarbero** dalla confluenza nel Secchia a monte fino a Ponte Pietra (Comune di Collagna);
- Nel **T. Liocca**, dal ponte del Mulino di Cecciola fino al ponte della S.P.15 per il Passo del Lagastrello (Comune di Ramiseto);

è obbligatorio il rilascio immediato del pescato, l'impiego delle sole esche artificiali (mosca e spinning), con amo singolo senza ardiglione o ardiglione schiacciato (è fatta salva la possibilità di utilizzo di tre artificiali per lenza ed è vietato l'utilizzo dell'ancoretta), la slamatura dei pesci va effettuata in acqua e con mani bagnate. E' vietata inoltre la detenzione di fauna ittica esclusa quella alloctona.

ZONA “A TROFEO”

Nel Bacino idrografico del Fiume Secchia, posto a monte della “Zona No Kill” del Secchia e Rioarbero, in Comune di Collagna, affluenti compresi, escluso il tratto del Canale Cerretano compreso tra il Lago del Cerreto e il Lago Pranda, (Sottobacino 06G, laghi esclusi), è consentita la cattura e la detenzione di una sola trota fario della misura minima di 30 cm. E' obbligatorio l'impiego di amo singolo privato dell'ardiglione o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che per quelle artificiali. E' vietato l'uso dell'ancoretta.

ZONE DI DIVIETO DI PESCA

1) Divieto di pesca permanente in acque di categoria “A” e “B”:

Comune di Rolo

- Canale Derivatore (Fiuma), da 30 metri a monte dei fili dell'alta tensione, fino a 30 metri a valle del ponte dell'autostrada del Brennero.

Comune di Guastalla

- Bugno del Crostolo Vecchio, Lago del Valsorag e Laghetto Rambelli, nella golena del Po, in acque di categoria “A”.

Comune di Novellara

- Canale Borgazzo, dalla chiavica di presa del Canale Terzo al ponte ferroviario Reggio E. – Guastalla

Comuni di Guastalla-Gualtieri

- In località Torrioni, nel Canale Derivatore (Fiuma) e nell'allacciante Cartoccio ad una distanza inferiore a 40 m a monte delle chiaviche ed a valle dei sifoni.

Comune di Gualtieri

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle delle Botti Canale Canalina, Impero e Fiuma, in località Casella Bianca;

Comune di Novellara

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino tra il canale allacciante Cartoccio e il Canale Terzo;
- nel Canale Bondeno ad una distanza inferiore a 40 m dalla chiavica con il Canale allacciante Cartoccio.

Comune di Campegine

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino Cà Matta, nel Canale di risalita;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale di Caprara, in corrispondenza di via F.lli Cervi;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Monsignore-Campeginina, in località Valle Re;

Comune di Castelnovo Sotto

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale Campeginina, strada Casanova

Comune di Poviglio

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Bacino Cà Piana, nel canale di risalita.

2) Divieto di pesca con la bilancella e di effettuare gare di pesca in acque di categoria “A”**Comune di Guastalla**

- Nei bacini denominati Sassata, Bugno della Margherita, Lanca della Crostolina, Lanca degli Spini, Salson, Lanca degli Ontani e Bugno di Flori,.

3) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 40 m dai sottostanti manufatti che rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica:**Comune di Boretto**

- Canale Derivatore (Fiuma), a valle del ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Guastalla

- Canale Derivatore (Fiuma), in località ponte Pietra, a monte e a valle delle chiaviche.

4) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 10 m

- Da tutti i manufatti che non rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica.

5) Divieto di pesca con la bilancella**Comune di Boretto**

- Canale Derivatore (Fiuma), dalla ferrovia Parma-Suzzara al ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Brescello

- Canalazzo di Brescello, da ponte Alto allo scarico nel T. Enza.

Comuni di Brescello-Poviglio

- Canale Godezza, dal ponte della strada Cispadana fino al Cavetto.

Comune di Campagnola

- Canale Borgazzo da Fossa Mana a Cavo Naviglio;

Comune di Campegine

- Canale di risalita, dal bacino Cà Matta allo sbarramento Saracchi (impianto idrovoro sulla strada Campegine-Castelnovo Sotto);

Comuni di Campegine-Castelnovo Sotto

- Canale Gualtirolo, dalla Fossaccia Monsignore al ponte della strada Cadelbosco Sopra-Castelnovo Sotto.

Comune di Castelnovo Sotto

- Canale S.Savina, dal ponte via Traghetto al scarico nel Cavo Cava.

Comune di Gualtieri

- Canale Canalina, dalla chiavica Luce al ponte confluenza del Canale Impero.

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal Bacino Cartoccio alla strada Vittoria.

Comune di Rio Saliceto

- Canale di Rio, dalle origini fino a via S. Ludovico.

Comuni di Rio Saliceto-Fabbrico

- Collettore Acque Basse Modenesi, dal bacino Brunoria alla strada Righetta.

Comuni di Poviglio-Campegine

- Canale Casalpò, dalla confluenza con il canale di Risalita (Campeginina) fino al ponte di Via Bertona (tratto di circa 1 Km).

Comune di Reggio Emilia

- Canale Ronchi, dalla confluenza con il T: Rodano a via Spagni.

Comune di Rubiera

- Casse di espansione sul Secchia, 10 metri a monte e a valle della tubazione che collega i due invasi principali.

6) Divieto di pesca in periodo invernale

Nei canali di bonifica la pesca è vietata con tutti gli attrezzi dalle ore 18 dell'ultima domenica di novembre alle ore 5 della prima domenica di marzo, ad esclusione delle acque di cui al **punto 5** e del Canale Derivatore / Cavo Parmigiana Moglia (Fiuma), dalla località Ponte Goletto (Comune di Boretto) fino al confine con la Provincia di Mantova.

7) Zone di divieto di pesca temporaneo

Zone di divieto di pesca temporaneo potranno venire istituite dalla Provincia in corsi d'acqua naturali ed artificiali e/o in tratti dei medesimi opportunamente tabellati, in condizioni di regime idrologico particolarmente sfavorevole alla fauna ittica (secche eccezionali, svassi di bacini artificiali, ecc.) o per preservare adeguate condizioni igienico sanitarie (sversamenti di reflui inquinanti, episodi di inquinamento acuto, morie di fauna ittica, ecc.).

Reggio Emilia 05/03/2010